

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Norme in materia di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022" e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, supplemento ordinario n. 45;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2019 concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022";

**VISTO** il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 28 gennaio 2020, recante il visto di regolarità dell'Ufficio Centrale di Bilancio n. 72 del 6 febbraio 2020, con il quale sono state assegnate ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale le risorse umane e finanziarie per l'anno 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

**VISTO** il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali";

**VISTO** il DPCM 1 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017 al n. 1740, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Concetta Ferrari, l'incarico di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative;

**VISTA** la legge 30 marzo 2001, n. 152 e s.m.i., recante la "Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** in particolare l'articolo 13, della citata legge 152/2001, come modificato dall'art. 1 comma 309 della legge n. 190/2014 e dall'art. 1, comma 605 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che, in ordine al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale prevede il prelevamento nella misura dello 0,199 per cento, a decorrere dal 2015 "sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INAIL, dall'INPDAP e dall'IPSEMA";

**VISTO** il successivo comma 5, dello stesso articolo, in cui si prevede che, "in ogni caso, è assicurata agli Istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti del 78 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno";

**VISTO** il Decreto ministeriale del 10 ottobre 2008 n. 193 che prevede all'art.2 "la ripartizione delle somme iscritte sugli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

**VISTI** i decreti ministeriali:

- D.M. 20 dicembre 2013 con il quale il Patronato FAMIGLIA ITALIANA è stato sciolto ed è stato nominato il liquidatore;
- D.M. 27 ottobre 2015 con il quale il Patronato FENALCA è stato sciolto ed è stato nominato il liquidatore;
- D.M. 1 dicembre 2015 con il quale il Patronato CLAAI è stato sciolto ed è stato nominato il liquidatore;
- il D.M. 13 gennaio 2016 con il quale il Patronato EASA è stato sciolto ed è stato nominato il liquidatore;

**VISTA** la nota prot. n. 10935 del 21 settembre 2018 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato lo statuto di cui all'atto di fusione del 10 gennaio 2018 rep. n. 15 con il quale il Patronato ACAI ha incorporato il Patronato ENAS subentrando ad esso in tutti i rapporti attivi e passivi e ha assunto la denominazione ACAI-ENAS;

**VISTA** la nota prot. n. 8582 del 24 giugno 2019 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha preso atto dell'avvenuta scissione del Patronato ENCAL-INPAL in Patronato ENCAL CISAL e Patronato INPAL;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 36 del 18 marzo 2020 che prevede la ripartizione tra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di euro 328.000.000,00 a titolo di 1ª anticipazione per l'anno 2019, ai sensi del comma 5, art. 13 della legge 152/2001, come di seguito riportato:

<b>FONDO PATRONATI - 1ª ANTICIPAZIONE 2019</b>		
<b>PATRONATI</b>	<b>CF</b>	<b>IMPORTO</b>
ACLI	CF 80066650583	35.332.729,00
INCA	CF 80131910582	68.948.354,00
INAS	CF 07117601000	55.937.984,00
ITAL	CF 80193470582	30.445.585,00
EPACA	CF 80051730580	23.346.018,00
50 & PIU' ENASCO	CF 80041150584	12.977.348,00
INAC	CF 80077410589	13.868.922,00
EPASA-ITACO CITTADINI E IMPRESE	CF 80183710583	10.599.819,00
INAPA	CF 80082070584	8.948.757,00
ENAPA	CF 97086960586	6.075.909,00
ENCAL CISAL	CF 80115770580	3.698.379,00
EPAS	CF 97220240580	10.963.052,00
INPAL	CF 97987170582	1.188.765,00
SIAS	CF 80061070589	6.373.100,00
ACAI-ENAS	CF 80069410589	12.977.348,00
LABOR	CF 97238760587	5.382.463,00
SBR	CF 01381330214	165.106,00
ENAC	CF 97401380585	3.236.082,00
INAPI	CF 07114861003	3.004.933,00
INPAS	CF 97283320584	2.674.721,00
SENAS	CF 97328090580	2.905.869,00
ENASC	CF 97250780588	6.769.355,00
ANMIL	CF 97612440582	2.179.402,00
<b>TOTALE</b>		<b>328.000.000,00</b>

**VISTO** il citato decreto direttoriale n. 36 del 18 marzo 2020 con il quale si è proceduto all'erogazione degli importi spettanti a titolo di 1<sup>a</sup> anticipazione 2019 tra i seguenti Istituti di patronato risultati non inadempienti nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e che alla data del suddetto decreto avevano trasmesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva: ACLI, INCA, INAS, ITAL, EPACA, 50 & PIU' ENASCO, INAC, EPASA-ITACO CITTADINI E IMPRESE, INAPA, ENAPA, ENCAL CISAL, EPAS, INPAL, SIAS, LABOR, SBR, ENAC, INAPI, INPAS, SENAS, ENASC;

**VISTO** l'art. 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"*;

**VISTO** il messaggio INPS n. 1374 del 25 marzo 2020 con il quale è stato precisato che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) si intende incluso tra i documenti di cui al predetto art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

**VISTO** il predetto messaggio INPS n. 1374 del 25 marzo 2020 secondo il quale, d'intesa con l'Inail, è stato comunicato che *"Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un "Durc On Line" con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell'esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione"*;

**CONSIDERATO** che la scadenza validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva del Patronato ANMIL è il 4 febbraio 2020 e che, pertanto, rientra nella fattispecie di cui al predetto messaggio INPS n. 1374 del 25 marzo 2020;

**CONSIDERATO** che ad oggi, dalle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, l'Istituto di patronato ANMIL è risultato soggetto non inadempiente;

**CONSIDERATA** la necessità di dover procedere al pagamento della 1<sup>a</sup> anticipazione per l'anno 2019, come previsto dal comma 5, art. 13 della legge 152/2001, anche per il Patronato ANMIL;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

Come previsto dalla legge del 30 marzo 2001, n. 152 è autorizzato l'impegno ed il contestuale pagamento della 1<sup>a</sup> anticipazione relativa all'attività 2019, con imputazione della spesa sull'esercizio 2020, al Patronato ANMIL risultato non inadempiente nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione che alla data del presente decreto è in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva:

<b>FONDO PATRONATI 1<sup>a</sup> ANTICIPAZIONE 2019</b>		
<b>PATRONATO</b>	<b>CF -IBAN</b>	<b>IMPORTO</b>
ANMIL	CF: 97612440582 IBAN: XXXXXXXXXXXXX	€ 2.179.402,00

## **ART. 2**

La somma di € 2.179.402,00 (duemilionicentosettantanovemilaquattrocentodue/00) grava sul capitolo 4331 "Finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale" - Missione 25 - "Politiche previdenziali"- Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali – Azione 10 – Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato - dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il seguito di competenza.

Roma, lì 1 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Dott.ssa Concetta Ferrari